

## **Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 (Piano assicurativo agricolo) Regole per le assicurazioni agevolate**

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 642 del 21 gennaio 2019 (di seguito DM), ha approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2019 (di seguito Piano). Lo scopo del nuovo Piano è quello di estendere ulteriormente l'utilizzo delle polizze agevolate per la difesa dai danni atmosferici e meteorologici.

Infatti si considerano assicurabili le produzioni, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al D.M.).

Ciò vuol dire che i produttori che non assicurano le colture e le strutture aziendali riportate dal piano assicurativo contro i danni causati dalle seguenti avversità: alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, venti forti, colpo di sole e vento caldo e sbalzi termici, nel caso in cui dovessero verificarsi danni superiori ai limiti stabiliti, non potranno comunque richiedere l'attivazione delle procedure di stato di calamità per la conseguente applicazione degli interventi compensativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 102/2004 e successivo decreto legislativo 82/2008.

Di seguito si riassumono le principali novità che il Piano gestione dei rischi in agricoltura 2019 presenta:

L'introduzione dei Fondi di mutualizzazione e gli strumenti per la stabilizzazione dei redditi, tenendo conto delle disposizioni di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

Le polizze assicurative agevolate che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE, previste dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 1305/2013, dall'art 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM vino) sono finanziabili nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014/2020.

Le polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse di animali morti in azienda, rimangono a carico del decreto legislativo n. 102/2004.

Per favorire la sottoscrizione di polizze con coperture dei rischi più estesi con il contenimento dei costi assicurativi, per le polizze a copertura dei rischi sui vegetali sono state eliminate le Multirischio e pluririschio.

Le avversità sono state divise in:

- **Avversità catastrofali** (alluvione, siccità e gelo e brina) si caratterizzano per la bassa frequenza con cui si verificano gli eventi, la vastità territoriale e le dimensioni elevate dei danni prodotti;
- **Avversità di frequenza** (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e venti forti) che si caratterizzano per l'alta frequenza con cui si verificano, la concentrazione territoriale delle aree colpite e dei conseguenti danni;
- **Avversità accessorie** (colpo di sole e vento caldo e sbalzi termici) si caratterizzano per i danni ridotti che provocano per cui è stato ritenuto abbinarle agli altri gruppi

di avversità, che altrimenti difficilmente superano la soglia di danno del 30% per l'accesso al risarcimento.

Di conseguenza gli agricoltori potranno scegliere di sottoscrivere le seguenti tipologie di polizze a copertura dei rischi con:

1. Tutte le avversità catastrofali, tutte le avversità di frequenza e tutte le avversità accessorie;
2. Tutte le avversità catastrofali, e almeno una tra quelle di frequenza;
3. Tre avversità comprese tra quelle di frequenza e le avversità accessorie;
4. Tutte le avversità catastrofali.
5. Polizze sperimentali nei termini stabiliti dall'allegato 5 del D.M..
6. Due avversità comprese tra quelle di frequenza.

Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencate all'allegato 1, punti 1.5.e 1.6.

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali *index based* di cui all'allegato 5, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo.

Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale n. 162 12 gennaio 2015, così come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza, per le polizze collettive, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 lettera b) del medesimo decreto.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive, devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
- b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
- c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
- f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) ed), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all'allegato 1.1. del D.M., la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

La misura del contributo della spesa assicurativa agricola agevolata non prevede criteri di selezione delle operazioni, pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:

- 1) colture /eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma I, lettere da a), ad), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;
  - 2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
  - 3) allevamenti/squilibri termoisometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
  - 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa ;
  - 5) polizze sperimentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali *index based* di cui all'allegato 5, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);
  - 6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.
- b) polizze senza soglia di danno, relative a:
- 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
  - 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcase: fino al 50% della spesa ammessa.

Il D.M. è corredato di n. 9 allegati.

La sottoscrizione dei contratti assicurativi è volontaria e può avvenire in forma individuale o in forma collettiva.

Per la sottoscrizione delle polizze collettive sono abilitati i Consorzi di difesa e gli Enti riconosciuti, dalla Regione Lazio e dalle altre Regioni, idonei allo svolgimento dell'attività di difesa attiva e passiva.

Il D.M. n. 642 del 21 gennaio 2019, è consultabile sul sito internet della Regione Lazio [http://www.regione.lazio.it/rl\\_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Normativa](http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazione&cat=Normativa)

Per ogni ulteriore informazione contattare il seguente numero telefonico 06 51688281.